



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1544

Modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia di sicurezza in luogo pubblico, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Indice

1. DDL S. 1544 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1544	4

1. DDL S. 1544 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1544
XVIII Legislatura

Modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia di sicurezza in luogo pubblico, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Iter

14 luglio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1544

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([FdI](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 ottobre 2019**; annunciato nella seduta n. 154 del 10 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

REATI CONTRO L' ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA , MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

ARMI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), AGGRAVAMENTO DELLA PENA (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 14 luglio 2020.

Annuncio nella seduta n. 239 del 14 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1544

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1544

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019

Modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia di sicurezza in luogo pubblico, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Onorevoli Senatori. - Il fenomeno dell'utilizzo di armi da fuoco in luoghi pubblici, aperti al pubblico o in direzione di essi costituisce una condotta che, con particolare riguardo ad alcune realtà territoriali, risulta sempre più diffusa con rilevante potenziale pericolosità per la pubblica incolumità. Si tratta di manifestazioni simboliche compiute dalla malavita, gravi e inaccettabili, per affermare la propria supremazia territoriale, a qualunque costo, alimentando i sentimenti di sconforto e di preoccupazione all'interno della comunità locale. Al riguardo, il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, interviene con l'obiettivo di introdurre nel sistema penale la fattispecie incriminatrice di « spari in luogo pubblico », strutturata in modo tale da farvi rientrare ogni condotta connessa con l'uso di armi da fuoco nei luoghi indicati, salvo che il fatto costituisca più grave delitto. In ultimo, la modifica all'articolo 71 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è volta ad aggravare la pena qualora l'ipotesi delittuosa in esame venga commessa da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione. I limiti edittali individuati consentono l'applicazione di misure precautelari facoltative, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale. La presente iniziativa legislativa pertanto, inserendosi all'interno dei provvedimenti già approvati nel corso della presente legislatura in materia di sicurezza, intende porre un freno al perpetuarsi di tale fenomeno, la cui estensione, come già suesposto, contribuisce ad alimentare i sentimenti d'insicurezza e paura nelle città, investendo la più ampia problematica della qualità della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 421-*bis*. - (*Spari in luogo pubblico*) - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in direzione di tali luoghi, esplosione colpi con arma da fuoco, al di fuori dei casi di legittimo uso della stessa, è punito, per ciò solo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) da persona travisata o da più persone riunite;
- 2) da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, ovvero condannata per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo ».

2. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: « 418, » è inserita la seguente: « 421-*bis*, ».

